

Protocollo Proponente 0
Protocollo R.C. 121480

ORDINANZA DEL SINDACO N. 137 DEL 09/07/2008

Divieto di trasporto di contenitori strumentali alla vendita non autorizzata di merci nel territorio cittadino.

IL SINDACO

che la Polizia Municipale, coadiuvata dalle Forze di Polizia dello Stato, nel corso delle attività di controllo dell'intero territorio comunale svolge una costante ed intensa azione di contrasto al commercio abusivo su aree pubbliche in forma itinerante, procedendo – in caso di accertate irregolarità - al sequestro di considerevoli quantitativi di merce nei confronti di venditori sprovvisti di relativa autorizzazione;

che tale attività di contrasto è spesso ostacolata dal cospicuo numero di persone dedite a tali forme di abusivismo commerciale ambulante, le quali, stazionando sulla pubblica via e conservando la propria mercanzia in contenitori rimuovibili e trasportabili (quali, ad esempio, sacchi, borse, ecc.), la mostrano o comunque la propongono ai passanti possibili acquirenti, vendendola – anche accordandosi con i clienti per la consegna della merce in luoghi limitrofi e non vigilati – non appena gli operatori di polizia si allontanano;

che risulta evidente come le suddette modalità di trasporto e detenzione sulla pubblica via dei predetti contenitori siano da considerarsi atti direttamente ed immediatamente riferiti alla citata attività di commercio abusivo ambulante, vietata dalla normativa nazionale e dalle disposizioni comunali e sanzionata con il sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita;

che le caratteristiche di svolgimento di tali forme di vendita, attraverso stazionamenti prolungati sulla pubblica via dei citati contenitori, sono peraltro causa di continue frizioni sia con i residenti delle zone interessate dal fenomeno (in particolare, nel Centro Storico della Città), sia con gli operatori commerciali e altre categorie produttive che prestano regolarmente la loro attività lavorativa in quelle medesime aree, nonché con la cittadinanza in generale, sovente costretta a subire notevoli impedimenti viabilistici, con conseguenti stati di tensione che minacciano l'ordine e la sicurezza urbana;

che, in particolare, i venditori non autorizzati, sfruttando le caratteristiche di asportabilità dei più volte richiamati contenitori, cercano di sottrarsi alle attività di contrasto al fenomeno in argomento, quotidianamente eseguite dalle forze dell'ordine, tentando repentine fughe al fine di sottrarre la propria merce al sequestro;

che, nel corso delle suddette fughe da parte dei commercianti abusivi, i contenitori sono risultati essere veri e propri corpi contundenti a danno dei cittadini e dei turisti che in quei frangenti si trovano a transitare sulle vie pubbliche, cagionando loro frequenti lesioni, talvolta anche gravi;

che il Centro Storico cittadino e, in particolare, la Zona a Traffico Limitato (come individuata, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, n. 54 e art. 7, 1° comma, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 3400 del 14 novembre 1995 e succ. modif.), presenta una rete stradale estremamente ramificata caratterizzata da carreggiate e marciapiedi di ridotte dimensioni tali da accentuare il potenziale pericolo per i fruitori dei luoghi;

che quanto appena detto concretizza un evidente grave pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica a cui occorre dare urgente riscontro;

che il suddetto fenomeno ha fatto registrare un notevole incremento negli ultimi mesi, con una sensibile accentuazione in concomitanza della stagione estiva;

che, conseguentemente, è necessario adottare idonee misure atte a contrastare il fenomeno in questione almeno per l'intero periodo turistico estivo del corrente anno e, in ogni caso, fino al 31 ottobre 2008;

Considerato che laddove tale trasporto non costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita non autorizzata su aree pubbliche in forma itinerante dei predetti beni, qualsiasi cittadino può trasportare sulla pubblica via, per mezzo di qualsiasi tipo di contenitore, beni, merci e mercanzia dai luoghi di acquisto o produzione a quelli di residenza, di vendita/negozio, di abitazione, area privata o altri luoghi di cui abbia comunque la disponibilità;

Ribadito che è vietato il commercio abusivo esercitato sul suolo pubblico in forma itinerante, a maggior ragione svolto attraverso l'uso dei menzionati contenitori trasportati senza giustificato motivo da rivenditori privi di autorizzazione;

Ravvisati i presupposti di straordinarietà ed urgenza legittimanti l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente volto all'eliminazione dei sopra descritti gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92;

Visti gli artt. 28 e 29, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto l'art. 20 della Deliberazione Consiliare n. 35 del 06.02.2006 (Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4047 del 8 novembre 1946 e succ. mod. ed int. (Regolamento di Polizia Urbana),

per i motivi e nei limiti sopra esposti:

ORDINA

1. è vietato il trasporto di beni, merci ed altra mercanzia per mezzo di contenitori (quali, ad esempio, sacchi di plastica, borse, ecc.) nel territorio del Comune di Roma e, in particolare, nella Zona a Traffico Limitato, qualora tale trasporto si configuri strumentale alla vendita su aree pubbliche in forma itinerante ed abusiva delle merci ivi riposte, attività rientrante nella fattispecie vietata e sanzionata dalla richiamata normativa nazionale e regolamentare comunale.
2. Il presente provvedimento ha validità, per le motivazioni in premessa indicate, fino al 31 ottobre 2008.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa con immediatezza al Signor Prefetto della Provincia di Roma, affinché voglia intraprendere le iniziative ritenute più opportune per coordinare le attività delle Forze di polizia con quelle della locale Polizia Municipale.

Avverso il presente atto può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua data di adozione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

IL SINDACO
GIOVANNI ALEMANNIO